



Riflessioni sull'articolo 21 del Codice Deontologico

A cura della Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi Regione Emilia-Romagna -
Ruben Lazzerini (coordinatore), Ambra Cavina, Elisabetta Manfredini

Anno 2022

ARTICOLO 21

L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.

L'art. 21 è l'articolo del Codice che ha avuto una storia particolarmente discussa e complicata.

Nella sua prima formulazione¹ sollevò critiche da alcune Associazioni, vennero presentati esposti e ricorso al TAR che portarono a salvarne la formulazione originaria ma ad impegnare il CNOP a migliorarla e chiarirla alla prima occasione revisionale e referendaria che si fosse presentata. Il 5 luglio 2013 viene approvata, a seguito di referendum, la modifica dell'art.21, che nella nuova formulazione si caratterizza più lunga e specificante della precedente.

Ciò che l'art. 21 intende specificatamente sanzionare è l'attività di insegnamento dello psicologo, rivolta a persone estranee alla professione, che ha come oggetto e finalità dell'azione didattica l'apprendimento e l'acquisizione delle specifiche competenze tecniche della professione di psicologo. Il divieto riguarda l'insegnamento di strumenti conoscitivi e di intervento, riservati allo psicologo, proprio in quanto correttamente utilizzabili solo ove il loro uso sia supportato da un bagaglio di competenze che sono patrimonio della nostra professione.

¹ **Articolo 21** (testo precedente alla sua riforma) "Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche".



Non è l'area del "sapere psicologico" che va tutelata e riservata, quanto l'area del "saper fare" lo psicologo. L'acquisizione delle competenze professionali, infatti, è riservata, come ricorda lo stesso art. 21, "agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti". È quindi fondamentale distinguere tra formazione degli psicologi e trasferimento delle conoscenze psicologiche, dove l'attività didattica è pensata per diffondere conoscenza, formare consapevolezza e aiutare i professionisti con cui si collabora e si interagisce.

È l'Atto Tipico² della nostra professione che caratterizza il nostro agire come psicologi, infatti trova la sua definizione in quelle funzioni che sono pertinenti la professione a cui possono essere associate azioni tecniche specifiche. Definire gli atti tipici della professione di Psicologo non tutela dal rischio di abusivismo. Il CNOP delinea gli atti tipici della professione (nota 2), ma questo non tutela dalla confusione del "siamo tutti un po' psicologi", per la caratteristica stessa della nostra professione fondata sulla relazione e su quelle tecniche e competenze specifiche che fanno sì che questa relazione sia finalizzata alla tutela della salute psicologica e del benessere della persona che si rivolge allo psicologo.

In molte delle sentenze più recenti i giuristi hanno condannato degli abusivi sulla base dell'art. 348 del Codice Penale, rilevando la centralità e la prevalenza di quello che hanno chiamato "aspetto teologico" del contenuto degli atti tipici della professione. Vale a dire che non solo è così importante delineare quali strumenti e pratiche vengano utilizzate con una persona, il "cosa si fa", per verificare di definire l'esercizio abusivo della professione di psicologo, ma anche il "perché lo si fa", il fine; dunque quale sia la domanda alla quale si sta rispondendo, a quale aspettativa della persona si stia implicitamente promettendo una risposta con la propria pratica. Questo trova maggiore conferma con la necessità di chiedere da parte nostra il consenso informato ed il contratto professionale, che delinea gli strumenti e gli obiettivi del nostro intervento (art. 24 CD).

L'art. 21, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione ("L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento") non limita la libertà di insegnamento della Discipline Psicologiche, né intende ostacolare la diffusione delle conoscenze psicologiche. Promuovere in altri ambiti professionali, anche attraverso attività dirette di insegnamento, di informazione o di divulgazione, una cultura psicologica scientificamente fondata, che favorisca la comprensione dei processi psicologici individuali e sociali, è un'azione auspicabile non solo sul piano della crescita socioculturale, ma anche per lo sviluppo stesso della nostra professione. Molti professionisti necessitano di competenze psicologiche ed è importante, per la qualità delle loro specifiche azioni, che sappiano fondare la loro capacità di intervento su solide conoscenze psicologiche.

Si ritiene doveroso sottolineare che la nostra etica attiva, volendo contribuire alla salute con azioni e parole finalizzate al benessere individuale e collettivo, pone l'insegnamento delle conoscenze psicologiche in una cornice di promozione culturale della psicologia finalizzata ad una possibile soddisfacente qualità di vita personale e sociale.

² Documenti CNOP: La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici – CNOP, 2015; Atti tipici riservati della professione psicologica: la competenza del *counseling* – CNOP, 2020.



Ciò che l'art. 21 del Codice Deontologico intende prevenire, è qualsiasi forma di collaborazione o tolleranza degli psicologi alla violazione, da parte di soggetti estranei alla professione, dell'art. 348 del Codice Penale:

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516. L'abuso è configurato anche da un singolo atto.

La legge, quindi, condanna per esercizio abusivo chi esercita una professione riservata e non chi si forma ad essa o accede a un sapere anche specialistico.

Diffondere la conoscenza di principi, modelli o costrutti psicologici che consentono di comprendere i processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) non significa favorire attività ingannevoli o abusive. Va infatti chiarito che l'art. 21 istituisce di fatto un principio generale di responsabilità nei confronti del professionista, raccomandando il contrasto all'abuso di professione, già contenuto nell'art. 8 del CD:

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

La ratio dell'art. 21 del CD va quindi intesa, a nostra convinzione, come: la professione di psicologo è una professione protetta, cioè dotata di Albo e Ordine, per cui istruire una persona non abilitata a esercitare atti tipici in modo fraudolento e a danno sia delle persone assistite che della comunità professionale dei colleghi, è una condotta eticamente inaccettabile e probabilmente sanzionabile sotto il profilo disciplinare, eventualità che andrebbe attentamente valutata caso per caso. In queste circostanze, infatti, lo psicologo si renderebbe potenzialmente complice di chi commette o si candida a commettere il reato di esercizio abusivo, anche se la responsabilità di un eventuale reato ex art. 348 Codice Penale è di chi personalmente e direttamente lo commette. Lo psicologo che insegna impropriamente strumenti professionali a chi non è abilitato ad utilizzarli può creare le premesse non solo all'esercizio abusivo della professione psicologica, ma anche e soprattutto ad azioni di un danno grave a clienti/utenti. È nostra responsabilità infatti la tutela della salute psicologica anche delle persone che, ignare della condotta abusiva di chi esercita la nostra professione senza averne titolo, chiedono loro prestazioni psicologiche.

In conclusione, l'art. 21 impone agli psicologi di astenersi dal trasmettere a persone non solo non abilitate, ma anche potenzialmente abusanti, concetti operativi, strumenti pratici di intervento, atti tipici della nostra professione che la legge 56/1989 riserva in modo esclusivo agli iscritti al nostro Albo, stabilendo le basi per una azione sanzionatoria per i colleghi che dovessero commettere tale violazione deontologica.